

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 16 aprile 2014)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

sulla proposta di legge n. 406

a iniziativa dei Consiglieri D'Anna, Natali, Zinni, Zaffini, Trenta,
Silvetti, Marinelli, Camela, Cardogna, Acacia Scarpetti, Bellabarba, Perazzoli

presentata in data 27 marzo 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
"TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO"

Nuova titolazione:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
"TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO"
E ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6
"LEGGE FORESTALE REGIONALE"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e residenze d'epoca.”

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“5 bis. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)

Identico

Art. 1 bis

(Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è abrogato.